

DETERMINA N. 5/23/DRS

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSA INSTAURATA DA ILIAD ITALIA S.P.A. NEI CONFRONTI DI TELECOM ITALIA S.P.A. AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 449/16/CONS

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (nel seguito il “*Codice*”) come modificato dal Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018*”;

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS”;

VISTA l’istanza della società Iliad Italia S.p.A. del 12 novembre 2021, acquisita dall’Autorità con numero di protocollo 445752 del 15 novembre 2021, con la quale la società ha richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia ai

sensi dell'art. 26 del *Codice* e del *Regolamento* nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. in materia di “*rideterminazione del prezzo dell'SMS Interworking stabilito dall'Accordo di fornitura sottoscritto in data 27 ottobre 2021 da Iliad e TIM*”;

VISTA la nota del 23 novembre 2021, protocollo 457363, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito, “la Direzione”) ha convocato Iliad e Telecom (nel seguito “*le Parti*”) in udienza per il 22 dicembre 2021 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

VISTO il verbale di udienza del 22 dicembre 2021;

CONSIDERATO che, nell'udienza del 22 dicembre 2021, veniva assegnato alle *Parti* il termine di 45 giorni per l'avvio di un percorso negoziale volto alla composizione bonaria della controversia;

CONSIDERATO che, l'Autorità al decorrere del termine fissato, convocava le *Parti* per una nuova udienza il giorno 11 aprile 2022 al fine di valutare l'esito del suddetto percorso negoziale;

VISTO il verbale di udienza dell'11 aprile 2022, nel quale veniva assegnato alle *Parti* un nuovo termine di trenta giorni per la prosecuzione del percorso negoziale;

VISTE altresì le memorie delle *Parti* rispettivamente depositate in data 6 maggio 2022 con protocollo n.148356 e n.148081;

CONSIDERATE le numerose interlocuzioni intercorse per le vie brevi tra le *Parti* ed il responsabile del procedimento, al fine di valutare e monitorare l'andamento del percorso negoziale;

VISTA la richiesta di proroga del termine per lo svolgimento del percorso negoziale formulata congiuntamente dalle *Parti* per le vie brevi al responsabile del procedimento in data 6 marzo 2023;

VISTA la mail del 28 aprile 2023, acquisita a protocollo 115151, con cui la società Iliad Italia S.p.A. ha dichiarato la rinuncia all'istanza controversiale proposta, atteso il raggiungimento dell'accordo con la società Telecom avente ad oggetto il tema della lite insorta;

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

CONSIDERATO che il *Regolamento* sancisce all'art. 12, comma 2, che “*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza [...]*”;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia di parte istante;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra Iliad Italia S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano